



# RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri  
Paola Costamagna  
Paolo Richieri

Circolare n. 4/2019

Torino, 25 gennaio 2019

## **Riepilogo delle principali novità in materia fiscale per i titolari di partita IVA contenute nella Legge di Stabilità 2019**

### **1. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

L'imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche dovrà essere versata, con riferimento ad ogni trimestre, **entro il giorno 20 del primo mese successivo** (l'assolvimento dell'imposta di bollo del primo trimestre 2019 dovrà essere assolta entro il 20 aprile 2019).

L'Agenzia delle Entrate renderà noto nell'area riservata del cliente l'ammontare dell'imposta di bollo sulla base dei dati delle fatture elettroniche transitate dal SDI.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando:

- Il modello F24;
- Apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del contribuente con addebito diretto sul c/c bancario o postale.

Si ricorda che è dovuta l'imposta di bollo (marca da bollo) su tutte le fatture aventi importo complessivo superiore a 77,47 euro **non assoggettate ad Iva** quali:

- fatture Fuori Campo Iva ex art. 2,3,4 e 5 DPR 633/1972;
- fatture Fuori Campo Iva ex articoli da 7bis a 7 septies DPR 633/1972 per mancanza del requisito territoriali;
- fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento ex art. 8, comma 1 lett. C) DPR 633/1972;
- fatture non imponibili in quanto assimilate alle cessioni all'esportazione ex art. 8 bis DPR 633/1972;
- fatture non imponibili per servizi internazionali ex art. 9 DPR 633/1972 ad eccezione delle fatture relativi ai servizi internazionali connessi all'esportazione di merci;
- le operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972;
- le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/1972;
- le fatture emesse dai contribuenti minimi.

### **2. Spesometro e Comunicazioni trimestrali Iva**

Con l'introduzione della fattura elettronica viene abrogato, a partire dall'anno di imposta 2019, l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto *spesometro*). Rimane ancora obbligatorio l'invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2018 la cui scadenza è il prossimo 28 febbraio.



# RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri  
Paola Costamagna  
Paolo Richieri

Viene confermato l'obbligo di invio delle Comunicazioni trimestrali Iva con le medesime operatività e tempistiche già in vigore in passato.

Il calendario dell'invio delle Comunicazioni periodiche Iva rimane pertanto il seguente:

Comunicazione Iva VI trimestre 2018	28.02.2019
Comunicazione Iva I trimestre	31.05.2019
Comunicazione Iva II trimestre	17.09.2019
Comunicazione Iva III trimestre	30.11.2019

### 3. Esterometro

I soggetti Iva residenti/stabiliti in Italia dovranno trasmettere telematicamente mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute da soggetti esteri non stabiliti in Italia.

La trasmissione telematica dei dati deve quindi avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/registrazione del documento.

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio.

Sono esonerati da questo nuovo adempimento i soggetti che hanno aderito:

- al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011,
- al regime forfetario per gli autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Per le sole fatture emesse, vi è l'esenzione all'invio della comunicazione mensile trasmettendo al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche inserendo, tra i dati del soggetto estero, nel campo "Codice Destinatario", il codice convenzionale "XXXXXXX".

### 4. Super Ammortamenti

Non è stata prorogata al 2019 la possibilità di beneficiare dei cosiddetti super-ammortamenti.

Ricordiamo che i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che hanno effettuato entro il 31 dicembre 2018 investimenti in beni strumentali nuovi, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di



locazione finanziaria ai fini delle imposte IRES e IRPEF, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

## **5. Iper- Ammortamenti – maggiorazione del costo di acquisto**

Viene prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, di beneficiare dei cosiddetti iper-ammortamenti.

L’agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall’1.1.2019 ed entro il 31.12.2019

L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2020, a condizione che entro il 31.12.2019:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

A differenza di quanto previsto nella previgente versione il costo di acquisizione è maggiorato del

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, quali:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.

Come lo scorso anno per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento, è prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali correlati al bene materiale oggetto dell’agevolazione di cui sopra. Tali beni immateriali devono essere inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016.

Si ricorda che ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e dell’eventuale correlata maggiorazione per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da tecnico abilitato.

Tale documentazione deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui ai sopracitati Allegato A e/o B e che lo stesso è



# RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri  
Paola Costamagna  
Paolo Richieri

interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

## **6. Detrazioni IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici**

La detrazione IRES e IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. Ricordiamo alcune novità già introdotte con la Legge di stabilità del 2018:

- viene ridotta al 50% la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di:
  - finestre comprensive di infissi;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  - l'acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse.

Resta in ogni caso l'obbligo di comunicazione all'ENEA degli interventi effettuati.

## **7. Rivalutazione dei beni di impresa**

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa che consente di iscriverne nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un'imposta sostitutiva.

Possono essere rivalutati i beni immateriale e materiali con esclusione dei beni merce e delle partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Per il riconoscimento dei maggiori valori occorre versare un'imposta sostitutiva pari a:

- al 16% per i beni ammortizzabili;
- al 12% per i beni non ammortizzabili.

L'imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2018.

Gli effetti della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo: cioè dal 2021.

## **8. Tasso di interesse legale**

Il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è aumentato dall'attuale 0,3% allo 0,8% in ragione d'anno. Ai fini fiscali, l'aumento del tasso di interesse legale allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 ha rilevanza, in particolare, in relazione al ravvedimento operoso.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.